

La Cassazione penale si pronuncia in tema di differimento della pena per motivi di salute

(Cass. pen., Sez. I, sent. 09/06/2025 (data ud. 13/03/2025) n. 21578)

In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza deve esaminare in concreto le condizioni di salute del detenuto, le tipologie di cura necessarie e l'incidenza dell'ambiente carcerario sul quadro clinico specifico, non potendo limitarsi ad una valutazione astratta del quadro patologico e dei presidi sanitari disponibili.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Relatore

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a R il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Olga Mignolo che depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 4 dicembre 2024 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di A.A., detenuto in espiazione con fine pena al 28 gennaio 2042, avente ad oggetto la richiesta di differimento pena per grave infermità, anche nella forma della detenzione domiciliare.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore avv. Paolo Becatti, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47 ter primo comma L. 354/75.

Lamenta il difensore come la motivazione posta dal Tribunale di Sorveglianza a sostegno del rigetto si fondi non tanto sulle condizioni di salute dell'istante sulla loro compatibilità con il regime carcerario, bensì sulla natura asseritamente volontaria delle compromesse condizioni di salute in cui versa il detenuto.

In senso contrario alle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza sono due relazioni dei sanitari che ne suggerivano l'inserimento in comunità, pur non affermando esplicitamente la sussistenza di uno stato di salute incompatibile con la detenzione.

Secondo il ricorrente sarebbe ininfluenza il fatto che le compromesse condizioni di salute in cui versa pacificamente all'oggi il condannato siano il portato di scioperi della fame e di plurimi tentativi di suicidio, poiché allo stato vi sono pareri dei sanitari che indicano l'utilità di un ricovero comunitario che non è stato disposto.

Secondo il ricorrente il modus procedendi del Tribunale sarebbe errato poiché avrebbe disatteso un parere tecnico senza disporre perizia, senza, cioè opporre ragioni tecniche su cui fondare la propria contraria decisione.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto accertare l'insorgenza di una patologia psichiatrica cui andavano ricondotti gli agiti autolesivi e verificarne la compatibilità o meno con la detenzione.

3. Il sostituto procuratore generale Olga Mignolo depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato. L'unico motivo di ricorso è infondato.

In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico. (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458-01).

In tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di

collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicinali e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa. (Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488-01).

La motivazione posta a fondamento dell'impugnato provvedimento è estremamente articolata e logica e il motivo di ricorso è una riproposizione di tutte le argomentazioni già superate dal TDS e ha fatto precisa applicazione del principio testè richiamato.

Il Tribunale di sorveglianza dà atto, infatti, dei ripetuti ricoveri in regime di detenzione, ovvero di arresti domiciliari dell'istante presso una Comunità terapeutica e del fatto che non appena egli veniva scarcerato e sottoposto alla differente misura detentiva, le condotte anticonservative e i disturbi dell'alimentazione scomparivano.

Il provvedimento impugnato richiamava poi la perizia disposta dal Tribunale che aveva escluso patologie quali l'anorexia ovvero altri disturbi dell'alimentazione, così come i sanitari del DSM avevano escluso la presenza di patologie psichiatriche.

Posto che era evidente il nesso di causalità fra le condotte anticonservative e lo stato detentivo, veniva sollecitata dai sanitari una terapia comportamentale per fare sì che il detenuto assumesse una maggiore consapevolezza della sua condizione esistenziale.

Scomparse le condotte anticonservative veniva nuovamente disposta la carcerazione, stante il fatto che l'unico lascito di tale comportamento consisteva in una problematica psicologica che certamente non era incompatibile con lo stato detentivo.

Il Tribunale di sorveglianza dava atto che il ripristino dello stato detentivo segnava la ripresa delle condotte anticonservative strumentali; veniva disposta la massima sorveglianza e veniva disposto un percorso di sostegno psicologico e psichico che aveva pochissimo esito in ragione della non collaborazione del detenuto.

A fronte dei ripetuti gesti anticonservativi venivano disposti ulteriori approfondimenti che non hanno evidenziato nulla di nuovo e, in particolare non hanno accertato la sussistenza di alcuna patologia psichiatrica.

Concludeva il Tribunale come la situazione del detenuto non fosse incompatibile con lo stato detentivo, in assenza di una patologia fisica o psichiatrica e in ragione del fatto che le scadenti condizioni di salute siano frutto di condotte volontarie e anticonservative agite non già in ragione di una patologia psichiatrica insorta durante la detenzione, appunto, bensì di un difetto di adattamento del detenuto alla condizione carceraria, e con un evidente scopo manipolatorio-strumentale.

2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Conclusione

Così deciso in Roma il 13 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2025.